



Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana



Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario
Firenze, 2 marzo 2018

Dott. Manfredo Atzeni

Ringrazio le Autorità presenti che con il loro intervento dimostrano la loro attenzione per l'andamento del servizio di cui siamo responsabili.

Ringrazio il Presidente Filippo Patroni Griffi, Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, e la rappresentante del nostro Consiglio di Presidenza non solo per la loro presenza ma anche, e soprattutto, per il contributo quotidianamente offerto all'attività della Giustizia Amministrativa e, in particolare, di questo Tribunale.

Soprattutto, mi sia consentito salutare con affetto l'amica professoressa Marilisa D'Amico, con la quale abbiamo diviso le comuni fatiche in seno al Consiglio di Presidenza, sopportato le critiche, quelle ragionevoli e quelle meno, e trovato importanti momenti di scambio di esperienze e punti di vista; grazie, Marilisa, per tutto quello che mi hai insegnato con la tua alta cultura di costituzionalista e il tuo costante impegno civile.

Ringrazio in particolar modo gli illustri colleghi che mi hanno preceduto in questo gravoso compito e che oggi ci onorano con la loro presenza: il presidente Armando Pozzi e il presidente Paolo Buonvino.

Da una parte il loro impegno e la loro intelligente opera mi hanno consegnato una struttura di alto livello, che funziona impeccabilmente e gode di meritato prestigio; dall'altra, mi hanno posto di fronte a un metro di paragone che mi renderà quanto mai difficile anche solo mantenere gli elevati livelli raggiunti.

Un altro particolare ringraziamento al presidente Alberto Berruti, a lungo prestigioso presidente di questo Tribunale Amministrativo, il quale nel lontano 1984 mi ha accolto nella giustizia amministrativa dandomi degli insegnamenti rimasti fondamentali nel mio bagaglio professionale.

Un ringraziamento di vero cuore ai presidenti delle sezioni interne e a tutti i colleghi che mi hanno accolto con grande cordialità perdonando cortesemente le mie incertezze nell'accostarmi a una realtà così nuova e complessa.

Un ringraziamento vivissimo alla Segretaria Generale, ai funzionari e a tutto il personale amministrativo per l'intelligente, responsabile e anzi entusiasta partecipazione alle problematiche della nostra struttura con risultati di eccellenza per esempio per quanto riguarda i pagamenti ai fornitori.

Grazie soprattutto alla dr.ssa Maria Teresa Greci che anche nei momenti di maggiore difficoltà non ha mai fatto mancare il suo insostituibile apporto.

Infine, un doveroso ringraziamento e riconoscimento al libero foro e all'avvocatura degli enti pubblici senza i quali non esisterebbe giurisdizione; grazie per i preziosi contributi forniti con la vostra approfondita attività difensionale, grazie per i vostri commenti e le vostre critiche che ci aiutano nello sforzo di migliorare il servizio che siamo chiamati a offrire alla collettività nazionale.

Nell'entrare nel merito degli argomenti di questa breve conversazione mi sembra doveroso premettere che scopo della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario non è una passerella per gli operatori della giustizia amministrativa nella quale si presentano risultati sempre positivi e soddisfacenti.

E' invece il momento in cui gli organi della giustizia amministrativa presentano all'opinione pubblica i risultati del loro operato per giustificare la spendita di denaro pubblico – non molto in verità – connessa all'erogazione del servizio.

Dalle tabelle sapientemente elaborate dalla Segreteria risulta che il Tribunale Amministrativo della Toscana nell'anno 2017 ha archiviato 3265 fascicoli, in leggera flessione rispetto agli anni precedenti; peraltro, i ricorsi pendenti sono ulteriormente diminuiti rispetto all'anno precedente; il dato attuale è costituito da 5178 ricorsi.

997 ricorsi sono stati definiti con sentenza di merito, delle quali 543 di accoglimento, totale o parziale e 454 di rigetto; altri sono stati definiti con sentenze di rito, di inammissibilità o difetto di giurisdizione e quant'altro.

Nelle sentenze di rito sono accomunate le declaratorie della cessazione della materia del contendere, nelle quali il Tribunale prende atto del fatto che la dialettica processuale, e magari le indicazioni che il Collegio ha fornito nel definire i procedimenti cautelari, hanno comportato un avvicinamento fra le posizioni inizialmente contrapposte.

A questo proposito, devo dire che inizialmente ho avuto qualche perplessità nell'uso del cosiddetto *remand*, sistema poco apprezzato in Consiglio di Stato ma che constato possa attivare un'utile dialettica fra le parti, quanto meno nell'ambito del giudizio di primo grado.

Fra le sentenze di rito sono ricomprese quelle di declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse; si tratta di cause nelle quali la durata del processo ha indotto i ricorrenti a "lasciar perdere" rinunciando a una pronuncia che gli desse ragione o torto.

Le sentenze declaratorie della perenzione sono indicative dello stesso fenomeno: a parte i pochi casi di errori procedurali si tratta di vicende nelle quali il decorso del tempo ha fatto desistere le parti dalle loro pretese, condannandole a morte per vecchiaia.

In entrambi i casi si tratta di sentenze che acclarano come il sistema di giustizia non abbia raggiunto il proprio scopo, e sia stato abbandonato da chi originariamente si era rivolto ad esso; queste sentenze, insomma, accertano delle nostre sconfitte.

I ricorsi, e le sentenze, in materia di appalti pubblici hanno quasi la "maggioranza relativa" (per la precisione il secondo posto) del nostro contenzioso.

E' noto come molti commentatori vedano nel frequente ricorso a questo strumento di tutela un elemento di precarietà del nostro sistema, nel quale viene iniettata una dose di incertezza incompatibile con l'attività imprenditoriale.

Mi permetto di dissentire da questa opinione, pur autorevolmente sostenuta.

Nell'ambito della realtà italiana la spesa pubblica costituisce una dei massimi volani, e l'accesso a tali risorse è fondamentale per l'esistenza di tantissime imprese, grandi, piccole e medie.

E' naturale quindi che le imprese combattano per l'acquisizione di commesse pubbliche non solo all'interno del confronto concorrenziale gestito dalla stazione appaltante ma anche dopo la sua conclusione portando il confronto nelle aule dei tribunali amministrativi.

Secondo me è evidente che la normativa comunitaria che impone agli stati membri di predisporre adeguati sistemi di ricorso avverso gli atti di aggiudicazione di appalti pubblici proprio nella nostra realtà nazionale dà risposta a un bisogno quanto mai sentito e comune.

Devo dire poi che costituisce merito di questo Tribunale Amministrativo l'impostazione, avviata dai miei predecessori, volta a dare concreta applicazione al d.l. 90/2016, rispettando quei termini così impegnativi per la nostra organizzazione.

Leggo poi che alcuni colleghi presidenti di TAR nei rispettivi discorsi di inaugurazione dell'anno giudiziario hanno giudicato eccessivo il carico tributario imposto per l'accesso alla giustizia amministrativa.

Io mi astengo da considerazioni generali limitandomi a osservare come il carico tributario sia – se posso permettermi – sproporzionato per quei piccoli appalti, soprattutto di servizi, di importo modesto ma di importanza vitale per chi vi partecipa.

Per queste cause, il cui contenuto reale è dato dall'attribuzione di poche buste paga per lavoratori precari, l'accesso alla giustizia è davvero troppo caro, e fette importanti di attività amministrativa in assenza di tutela sono lasciate a meccanismi che un tempo si chiamavano clientelari (è passato di moda il vocabolo, dubito sia passato di moda il fenomeno).

Altro settore che presenta numeri importanti è quello – in verità duplice – dell'urbanistica e dell'edilizia.

Si tratta di campi d'attività ovunque impegnativi, ma che pretendono un'attenzione moltiplicata nell'ambito di un gioiello come la Regione

Toscana nella quale tutti i poteri pubblici sono chiamati alla tutela di questo straordinario patrimonio, non solo nazionale ma di tutta l'umanità, assicurando il coordinamento fra le esigenze di sviluppo e quelle, qui particolarmente pregnanti, di salvaguardia.

Un altro campo di attività da sottolineare in quanto seguito con particolare attenzione dall'opinione pubblica e dal dibattito politico è quello relativo all'applicazione delle leggi che regolano la presenza in Italia dei cittadini di paesi estranei all'Unione Europea, nel quale siamo chiamati a concretizzare, nei diversi casi specifici, le scelte compiute dal legislatore.

Le statistiche danno conto di come l'impegno di questo Tribunale abbia portato, nell'anno 2017, a un ulteriore diminuzione dell'arretrato, nonostante il contenzioso che pende di fronte a noi sia particolarmente qualificato e impegnativo.

Un ulteriore passo in questa direzione virtuosa viene fornita dalle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, e ringrazio i colleghi che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare all'iniziativa.

Penso che il numero non eccessivo di richiesta di sospensiva sia il riconoscimento dello sforzo del Tribunale soprattutto in materie, quale quella degli appalti pubblici, nelle quali il rispetto dei termini di legge per la fissazione nel merito del ricorso rende di solito inutile la tutela cautelare.

Penso, peraltro, che la qualità del servizio del Tribunale non possa essere misurata nei termini puramente numerici descritti dalle statistiche relative all'abbattimento dell'arretrato e ai tempi medi di definizione delle controversie.

E' vero che la giustizia non può essere definita tale quando i suoi tempi sono irragionevolmente dilatati ma le pronunce del giudizio amministrativo si inseriscono nel dialogo fra amministrazione e amministrati e sono quindi destinate a condizionarne gli sviluppi.

Per questo motivo intendo dare conto, sinteticamente, di alcune delle pronunce di maggior rilievo, pubblicate da questo Tribunale nel corso del 2017.

SINTESI SENTENZE 2017

Sezione 1^

1) Con le **sentenze nn. 1022-1030 del 4 agosto 2017**, il Tribunale ha deciso le impugnative proposte da svariate imprese operanti nel settore dell'estrazione e lavorazione del marmo nonché da un Comune toscano avverso la Delibera del Consiglio regionale della Toscana del 27 marzo 2015 n. 37, recante approvazione dell'«*Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico*» ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 ed implicante – secondo la tesi dei ricorrenti – eccessive ed irragionevoli limitazioni all'attività di estrazione e lavorazione del marmo¹.

Il Tribunale, superate alcune censure formali, ha respinto i ricorsi, evidenziando la piena coerenza fra le norme dell'impugnata variante e gli obiettivi e contenuti tipici del potere pianificatorio locale relativo al governo del territorio. Ha inoltre evidenziato l'assoluta strumentalità delle suddette previsioni di piano all'obiettivo dello *sviluppo sostenibile* e dato atto dello sforzo della Regione nel temperamento fra tale obiettivo e la tutela delle attività economiche di risalente tradizione nel contesto toscano (quale appunto la lavorazione del marmo).

2) Con la **sentenza n. 1367 del 10 novembre 2017** la Sezione ha annullato la delibera con la quale il Comune di Livorno ha stabilito di modificare il contratto stipulato col proprio gestore *in house*, eliminandone la clausola che faceva discendere la risoluzione del rapporto dall'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti al gestore unico d'ambito. Tale provvedimento, rivelando l'intenzione dell'amministrazione di continuare a gestire in maniera autonoma il predetto servizio, anche dopo il subentro del gestore unico, contrastava con l'opzione operata, sia dal legislatore statale che da quello regionale, per un modello di gestione unitaria del servizio all'interno degli ambiti territoriali ottimali. Il trasferimento delle relative competenze ad autorità o enti di ambito, istituiti o designati dalle Regioni, infatti, precludeva ai Comuni l'assunzione di

¹ Il contenuto delle sentenze indicate in neretto è stato poi integralmente ripreso da svariate pronunce intervenute su analoghi ricorsi avverso i medesimi atti. Trattasi in particolare delle sentenze del TAR Toscana, Sez. I, nn. 1034, 1067, 1074, 1079, 1080, 1094-1097, 1118, 1157 e 1161 del 2017.

autonome decisioni in materia, fatti salvi soltanto gli affidamenti, disposti in via transitoria da questi ultimi, che la legge ammetteva, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione dei gestori unici di ambito, al fine di garantire la continuità del servizio.

3) Con la **sentenza n. 1521 del 7 dicembre 2017**, avente ad oggetto l'impugnativa proposta, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. 10 ottobre 1990, n. 287, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avverso gli atti coi quali l'Università di Firenze ha disposto l'affidamento diretto di alcuni servizi informatici, nonché dei connessi servizi di assistenza, in favore del Consorzio Interuniversitario CINECA, la Sezione, ha affrontato, respingendola, l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma in parola. In particolare, la Sezione, aderendo all'orientamento già espresso dal giudice amministrativo, ha escluso che l'art. 21 *bis* citato introduca un'ipotesi di giurisdizione amministrativa di diritto oggettivo. La Sezione ha altresì chiarito che il parere dell'AGCM che, sempre ai sensi dell'art. 21 *bis*, deve precedere la proposizione del ricorso giurisdizionale, è espressione di un'attività che non ha natura di iniziativa processuale, cosicché non possono estendersi al termine di sessanta giorni nel quale l'Autorità deve pronunciarlo i principi dettati dal codice del processo amministrativo per l'esercizio dell'azione in giudizio.

Sezione 2^

1) Con la **sentenza n. 977 del 24 luglio 2017** la Sezione si è occupata del divieto di esercitare l'attività di raccolta scommesse e commercializzazione dei giochi pubblici in locali ubicati a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati ai sensi della Legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57. In primo luogo, la Sezione ha affermato che la normativa regionale in parola, nella parte in cui ha introdotto limiti di distanza metrici anche in relazione ad ulteriori tipologie di gioco, diverse da quelle espressamente previste dal legislatore statale, non ha invaso la sfera di competenza di quest'ultimo, in quanto è intervenuta in un ambito, quello della tutela della salute, che costituisce materia di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni. In secondo luogo ha affermato che la Legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57, vietando l'apertura di nuovi centri scommesse e spazi per

il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi c.d. sensibili ha operato un ragionevole contemperamento tra tutela del diritto alla salute (compito cui è istituzionalmente tenuta la Regione) e quello alla libertà di iniziativa economica.

2) Con la **sentenza n. 1592 del 20 dicembre 2017**, la Sezione ha deciso il ricorso proposto dalla Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni Associative della Distribuzione Moderna Organizzata avverso la Delibera di Giunta regionale della Toscana del 27 marzo 2017 n. 308 (“*Approvazione schema di intesa tra Regione Toscana e Comune di Firenze relativa ai contenuti e alle zioni assunte dal Comune di Firenze a tutela del centro storico*”) nonché avverso la Delibera del Consiglio comunale di Firenze del 18 gennaio 2016 n. 2016/C/0004 (recante il Regolamento di “*Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico*”), per dedurre l’illegittimità delle limitazioni introdotte da tali provvedimenti alla libertà di insediamento di nuovi esercizi commerciali all’interno del centro storico fiorentino.

Affermata preliminarmente la legittimazione attiva della Federazione ricorrente, la sentenza ha esaminato *funditus* il tema della compatibilità costituzionale e comunitaria delle normative regionali e locali recanti limitazioni alla libertà di insediamento delle attività commerciali. In particolare, essa ha chiarito la legittimità delle delibere comunali oggetto del ricorso, facendo leva sull’estensione estremamente ridotta del territorio comunale impattato dalle delibere stesse (appena il 5% dell’estensione complessiva) nonché sulla natura estremamente sensibile propria dell’interesse alla conservazione del pregio storico-artistico del centro cittadino nel caso di specie (stante la pendenza del vincolo UNESCO su tutte le aree interessate dalle previsioni in questione).

3) Con la **sentenza n. 1671 del 22 dicembre 2017** la Sezione ha messo in luce due elementi di novità apportati dal nuovo Codice dei contratti pubblici e, segnatamente, dal combinato disposto dagli artt. 30, comma 3, 95, comma 10 e 97, commi 5 e 6. Da un lato, la sopravvenuta impossibilità di giustificare offerte nelle quali i costi del lavoro siano inferiori a quelli indicati nelle tabelle ministeriali, e, dall’altro, l’introduzione di una verifica sul rispetto dei minimi retributivi, autonoma rispetto a quella sull’anomalia delle offerte, che deve sempre essere effettuata sull’offerta vincitrice, anche qualora non sia anomala.

Sezione 3[^]

1) Con l'**ordinanza n. 667 del 11 maggio 2017** la Sezione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 6-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, nella parte in cui – pur onerando il privato leso dall'altrui SCIA di presentare apposita istanza di inibizione all'amministrazione preposta alla vigilanza edilizia – non prevede il termine entro cui tale istanza dev'essere formulata, così aprendo alla possibilità di un'attivazione del terzo anche a notevole distanza di tempo dalla segnalazione e ad un conseguente intervento repressivo *sine die* dell'amministrazione. Tale carenza, ha sottolineato la Sezione, espone la norma a molteplici censure di illegittimità costituzionale, quali in particolare: I) la violazione del principio che impone di tutelare l'affidamento del segnalante consolidatosi per effetto del decorso di un notevole periodo di tempo dalla data di presentazione della SCIA, senza che (entro tale periodo) l'amministrazione competente abbia mai mosso contestazioni circa la legittimità dell'intervento; ii) la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa; III) ed infine l'ulteriore violazione del canone di ragionevolezza delle scelte legislative sancito nell'art. 3 Cost, in relazione all'art. 117, co. 2, lett. m, Costituzione.

2) Nel decidere il gravame proposto da una società avverso l'aggiudicazione alla controinteressata di una gara indetta dall'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) in materia sanitaria, il Tribunale, con la **sentenza n. 1338 del 3 novembre 2017**, ha affrontato la *vexata quaestio* dell'onere di immediata impugnazione del bando di gara.

In proposito, il Collegio – pur richiamando i principi giurisprudenziali consolidati in materia – ha dato atto della sopravvenienza di un orientamento pretorio più rigoroso, inaugurato dalla sentenza della Sez. II del Consiglio di Stato, 2 maggio 2017, n. 2014, il quale esteso i casi in cui l'impresa partecipante ad una gara d'appalto è tenuta ad impugnarne l'atto di indizione tempestivamente ed autonomamente.

Facendo applicazione di tale orientamento il Tribunale ha chiarito che tale onere sussiste relativamente a tutte «*le contestazioni che attengano al metodo di aggiudicazione, alla "cornice" organizzativa del procedimento o al possesso*

di requisiti di qualificazione in capo agli altri concorrenti così che l'eventuale giudizio instaurato dopo l'aggiudicazione si incentri sull'effettivo concorso competitivo delle offerte».

3) Giudicando della legittimità di una gara d'appalto per la fornitura di medicinali indetta dall'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR), la **sentenza n. 1473 del 29 novembre 2017** ha anzitutto ricostruito le caratteristiche tipiche ed il conseguente *status* giuridico dei farmaci biologici contrapponendolo a quello dei medicinali a sintesi chimica. In particolare, ha chiarito che – a differenza di questi ultimi – i farmaci di origine biologica basati sullo stesso principio attivo non possono essere sottoposti ad un giudizio di “equivalenza” generalmente riconosciuto – ma di mera “biosimilarità” – stanti le loro peculiari caratteristiche strutturali e di produzione. Conseguentemente ha chiarito che – al fine di stabilire l'opportunità o meno di mettere i suddetti farmaci in competizione fra loro in un unico lotto – le stazioni appaltanti devono farsi carico di un'attenta indagine comparativa volta a stabilire l'effettivo grado di fungibilità dei medicinali. In caso contrario, configurandosi un esercizio illegittimo della discrezionalità che compete all'amministrazione in sede di predisposizione degli atti di gara.

Concludo con un cenno all'Ufficio del Processo, questa innovazione che costituisce la razionalizzazione dell'importante contributo che ci viene offerto dai giovani chiamati a svolgere il proprio tirocinio di avviamento alla professione legale cui aspirano presso le nostre sezioni.

Le esperienze fino a ora svolte sono per noi veramente proficue e spero lo siano state anche per i tirocinanti.

E' ora in corso di pubblicazione il nuovo bando, al quale intendiamo dare ampia diffusione, e speriamo che le prossime esperienze siano al livello di quelle che le hanno precedute.

Un ringraziamento particolare, è doveroso, va ai colleghi che si sono impegnati con responsabilità ed entusiasmo in questa esperienza, dando vita a rapporti quanto mai proficui e stimolanti.

Concludo rimettendo all'attenzione delle SS.LL. e di tutti coloro che siano interessati alla nostra attività le nostre statistiche e queste modeste riflessioni.

Sono la testimonianza del nostro quotidiano e silenzioso impegno per l'assolvimento dei nostri compiti.

Speriamo che questo impegno, comune a tutta la magistratura amministrativa, consenta di restringere nell'ambito loro proprio il rilievo dei pochi casi, pur clamorosi, che hanno portato a pesanti critiche nei nostri confronti.

Le critiche sono legittime, e devono essere meditate da chi le subisce, ma devono volgere al miglioramento, mai alla distruzione di ciò che si contesta.

Do quindi la parola agli interventori, e per prima la rappresentante del Consiglio di Presidenza prof.ssa D'Amico.

Grazie

TABELLE

TAB. N. 1		PERSONALE IN SERVIZIO			
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Magistrati (compresi i Presidenti)	11	12 per 2 mesi 11 per 10 mesi	13 per 9 mesi 12 per 3 mesi	13 per 1 mese 14 per 2 mesi 13 per 9 mesi	13
Personale amministrativo	22 per 1 mese 23 per 11 mesi (di cui 3 part time)	25 per 10 mesi 24 per 2 mesi (di cui 3 part time)	24 per 1 mese 25 per 8 mesi 24 per 3 mesi (di cui 3 part time)	25 per 7 mesi 24 per 5 mesi (di cui 3 part time)	24 per 1 mese 23 per 4 mesi 24 per 6 mesi 26 per 1 mese (di cui 3 part time)

TAB. N. 2		SITUAZIONE RICORSI
		<i>Al 31.12.2017</i>
Ricorsi senza domanda di fissazione d'udienza		761
Ricorsi già fissati ad udienza		777
Ricorsi in attesa di pubblicazione sentenze		99
Ricorsi da fissare		4502

TAB. N. 3		UDIENZE EFFETTUATE				
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>	
Camere di Consiglio (media per le 3 Sezioni)	22	21	21	21	21	
Udienze Pubbliche (media per le 3 Sezioni)	20	20	21	23	21	

TAB. N. 4		ATTIVITA' PROCESSUALE				
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>	
Ricorsi pervenuti (comprese ottemperanze legge "Pinto")	1722 (di cui 41 doppioni)	1779	2087	2222	1898	
di cui ricorsi contenenti istanza di sospensione	834 (48,43%)	857 (48,17%)	933 (44,70%)	1033 (46,48%)	905 (47,68%)	
Atti pervenuti esclusi i ricorsi (memorie, motivi aggiunti, ecc.)	18334	21089	23516	23178	21100	

TAB. N. 7 RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA

	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Edilizia	392	416	404	509	509
Urbanistica	57	66	181	87	68
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	163	151	151	137	149
Pubblico impiego	151	130	117	8	219
Stranieri	131	169	162	117	156
Sicurezza pubblica	102	104	128	35	115
Autorizzazioni e concessioni	102	86	112	107	87
Demanio statale, regionale	86	39	74	46	25
Esecuzione del giudicato	82	196	220	302	86
Commercio, artigianato	70	62	57	73	59
Servizio sanitario nazionale	46	21	22	24	39
Comune e provincia	42	29	35	9	23
Istruzione	36	35	73	118	43
Inquinamento	35	23	7	4	6
Ambiente	34	43	68	92	72
Servizi pubblici	23	22	85	1	60
Accesso ai documenti	21	27	21	23	27
Enti pubblici in generale	21	25	48	41	37
Forze armate	20	13	6	7	2
Agricoltura e foreste	19	17	17	15	12
Espropriazione per pubblica utilità	11	29	12	15	12
Farmacia	11	7	10	10	15
Universita' degli studi	10	5	9	255	20
Regione	10	0	2	137	0
Industria	7	4	0	3	3
Caccia e pesca	6	10	19	12	18

segue	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
Professioni e mestieri	5	10	8	1	16
Antichita' e belle arti	5	6	0	0	1
Carabinieri	5	1	4	0	0
Ordinanze contingibili e urgenti	5	1	1	0	4
Vittime del dovere	4	11	8	12	1
Polizia di stato	4	2	2	1	3
Elezioni	3	2	6	15	6
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	2	0	1	2	1
Cittadinanza	1	3	14	1	1
Autorita' indipendenti (attivita', organizzazione)	0	0	2	1	1
Regolamento di competenza	0	0	1	1	2
Leva militare	0	0	0	0	0
Magistrati	0	0	0	0	0
Notai	0	0	0	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0	0	0	0
Non assegnata	0	14 (°°)	0	1 (°)	0
TOTALI	1722 (*)	1779	2087	2222	1898

(°) trattasi di numeri duplicati per errore

(°°) trattasi di numeri duplicati per errore anche durante la sperimentazione massiva del PAT

(*) di cui n. 41 ricorsi duplicati per doppia trasmissione telematica

TAB. N. 8***RICORSI DEPOSITATI E DEFINITI DAL 2013 AL 2017***

	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Ricorsi pervenuti	1722	1779	2087	2222	1898
Ricorsi decisi nello stesso anno del deposito	461 (27%)	494 (28%)	562 (27%)	696 (33%)	446 (23%)

TAB. N. 9 *SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI*

	Nr. Provvedimenti	%
Riferiti a ricorsi pervenuti nel 2017	420	18,17
Riferiti a ricorsi pervenuti negli anni precedenti	1892	81,83
TOTALE	2312	100

TAB. N. 10 ESITO SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI

	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>
Accolto	516	416	453
Accolto in parte	27	11	39
Respinto	454	726	495
Cessata materia del contendere	83	104	73
Difetto di giurisdizione	9	0	70
Estinto	42	46	36
Improcedibile	318	152	264
Inammissibile	156	73	162
Irricevibile	24	11	34
Perenzione	613	786	805
Rinuncia	36	14	16
Revoca decreto	6	1	4
Altri esiti (compreso esiti multipli)	69	304	21
TOTALI	2353	2650	2472

TAB. N. 11 APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO			
	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>
Appelli avverso ordinanze cautelari	81	55	75
Appelli avverso provvedimenti definitivi	286	201	59

TAB. N. 12 MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI	
	<i>Anno 2017</i>
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	20
Istruzione	3
Edilizia ed urbanistica	6
Autorizzazioni e concessioni	7
Stranieri	10
Pubblico Impiego	6
Altre materie	29
TOTALE	81

TAB. N. 13 *MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO SENTENZE*

	<i>Anno 2017</i>
Appalti	44
Stranieri	17
Edilizia e urbanistica	118
Autorizzazioni e concessioni	9
Altre materie	98
TOTALE	286

TAB. N. 14 *ESITI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI*

<i>Ordinanze T.A.R. del</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>
Accolto	29	19	24
Respinto	42	29	48
Interlocutoria	0	3	1
Improcedibile	6	6	1
Altri esiti (anche multipli)	1	4	22
Non decisi al 31/12/2017	3	0	0
TOTALE	81	60	96

TAB. N. 15**ESITI APPELLI AVVERSO SENTENZE**

<i>Sentenze T.A.R. del</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>
Accolto	31	65	63
Respinto	50	83	87
Accolto in parte	1	1	4
Altri esiti (anche multipli)	9	20	59
Non decisi al 31/12/2017	195	182	156
TOTALE	286	351	369